



GRUPPO SAVE

CODICE DI COMPORTAMENTO

(approvato dal CdA in data 10/07/06 -
modificato dal CdA in data 07/07/08)

PREMESSA

Il presente Codice di Comportamento (il “**Codice di Comportamento**”) recepisce la nuova normativa contenuta nel Titolo VII del Regolamento degli Emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificato (“**Regolamento Emittenti**”) e sostituisce il precedente adottato da Aeroporto di Venezia Marco Polo Spa - SAVE (“**SAVE**” o la “**Società**”) con delibera del Consiglio d’Amministrazione del 20 agosto 2004.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Codice di Comportamento è componente essenziale del sistema di controllo interno del Gruppo SAVE e intende disciplinare:

- (A) il trattamento e la circolazione delle Informazioni Privilegiate e delle Informazioni Market Sensitive (come di seguito definite) nonché la loro comunicazione al mercato ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 58/98 (“**TUF**”);
- (B) gli obblighi informativi e le eventuali limitazioni inerenti le operazioni finanziarie a qualsiasi titolo effettuate dai Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti) sulle azioni SAVE quotate sul Mercato Telematico Azionario, ovvero su strumenti finanziari ad esse connessi.

ferme restando le disposizioni previste dagli art. 180 e ss. del D.Lgs. n. 58/98, in tema di abuso di informazioni privilegiate.

Il Presidente della Società introduce nel presente Codice di Comportamento le modificazioni necessarie al fine di adeguarlo agli eventuali mutamenti che dovessero intervenire nella normativa ad esso applicabile.

2. DEFINIZIONI

- **Comitato per l’identificazione delle informazioni market sensitive:** il Comitato consultivo per la identificazione delle informazioni Market Sensitive, composto dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione di SAVE e dagli Amministratori Delegati del Gruppo, coordinati dal Segretario del Consiglio di SAVE che svolge anche il ruolo di **Referente Informativo**.
- **Informazione Privilegiata:** ai sensi di legge, si dice informazione privilegiata rispetto al Gruppo SAVE, un’informazione non pubblica, di carattere preciso, concernente la Società o sue Controllate e che, se resa pubblica, è in grado di incidere in modo sensibile sul prezzo degli strumenti finanziari emessi. Le Informazioni Privilegiate sono oggetto di obbligo generale di comunicazione al pubblico senza indugio, secondo le modalità previste dal Regolamento Emittenti.
- **Informazione Market Sensitive:** ai fini del presente Codice di Comportamento per informazione market sensitive si intende l’informazione che potrebbe diventare informazione privilegiata (l’informazione privilegiata in itinere). Possono costituire informazioni *market sensitive* ad esempio un progetto, un contratto, un’operazione societaria, ecc. dal momento stesso che all’interno dell’azienda ne iniziano le attività specifiche. Le informazioni market sensitive sono tutte quelle informazioni che possono originare Informazioni Privilegiate.

- **Registro:** si intende la banca dati, istituita ai sensi di legge, recante l'indicazione dei soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte, hanno accesso ad Informazioni Privilegiate e alle Informazioni Market Sensitive.

3. TRATTAMENTO E CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

3.1 Destinatari

Le regole relative al trattamento e alla circolazione delle Informazioni Privilegiate, contenute nel presente articolo 3, si applicano a :

- (A) i componenti degli organi di amministrazione e controllo di SAVE e delle sue Controllate;
- (B) ai dirigenti di SAVE e delle sue Controllate;
- (C) a tutti gli altri dipendenti di SAVE e delle sue Controllate.

In particolare i primi riporti organizzativi risultanti dall'organigramma ufficiale del Gruppo attestano per iscritto, all'atto della nomina, di aver preso visione del Codice di Comportamento e di essere consapevoli delle responsabilità che ne derivano a loro carico.

I soggetti esterni al Gruppo SAVE che abbiano un rapporto di collaborazione con SAVE e che abbiano effettivamente possibilità di accesso ad Informazioni Market Sensitive e/o Privilegiate, devono osservare le disposizioni contenute in Confidentiality Agreement che verranno appositamente conclusi con SAVE.

3.2 Finalità della disciplina

Le informazioni – per tali intendendosi le notizie concernenti un evento, una circostanza, un dato o un'iniziativa che abbia una specifica rilevanza e funzione nelle attività sociali – costituiscono una componente strategica del patrimonio aziendale, fondamentale per il successo dell'impresa; esse sono alla base dei più importanti processi aziendali e la loro corretta e tempestiva condivisione è condizione per un efficace perseguimento degli obiettivi di *business*.

Ferma la specifica disciplina di legge riguardante la protezione e la diffusione di categorie qualificate di informazioni (così in specie, i dati personali e sensibili di cui al D.Lgs n. 196/2003, cd Codice della Privacy), l'utilizzo delle informazioni si conforma ai principi generali dell'efficienza nell'impiego e della salvaguardia delle risorse aziendali, espresso nel caso di specie dalla regola del “*need to know*”. L'uso delle informazioni per scopi diversi dal perseguimento delle attività sociali deve ritenersi abusivo e, in generale, tutti coloro che prestano la propria opera nell'interesse del gruppo SAVE soggiacciono ad obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite ed elaborate in funzione o in occasione dell'espletamento delle proprie attività.

La normativa peraltro dispone l'obbligo di comunicazione al mercato di ogni Informazione Privilegiata ed impone altresì di ristabilire la parità informativa in caso di diffusione anzitempo dell'Informazione Privilegiata a terzi non soggetti a obblighi di riservatezza di fonte legale, regolamentare, statutaria o

contrattuale.

Da ciò deriva la particolare delicatezza della fase antecedente al “perfezionamento” in Informazione Privilegiata di una Informazione Market Sensitive, in cui non solo, per non incorrere nell’obbligo di divulgazione immediata, l’Informazione Market Sensitive deve essere fatta oggetto di un regime classificato “di confidenzialità”, ma, soprattutto, la sua pubblicazione anticipata potrebbe risultare recettiva per il mercato e/o dannosa per l’attività d’impresa.

Questa procedura governa la gestione – ivi inclusa la comunicazione al pubblico – delle Informazioni Privilegiate e di quelle Market Sensitive, contemperando l’interesse alla fluidità dei processi informativi interni e l’interesse alla protezione dei dati informativi, con specifico riferimento alla dialettica fra *disclosure* dell’Informazione Privilegiata e riservatezza della medesima nel corso della sua progressiva formazione. Come tale la procedura si coordina con le disposizioni interne di generale applicazione in materia classificazione e gestione delle informazioni sotto il profilo della riservatezza.

3.3 Valutazione delle Informazioni

La qualificazione di un’informazione come Market Sensitive è effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di SAVE (il “Responsabile”) che, ove lo ritenga opportuno, potrà consultare il Comitato per la identificazione delle Informazione Market Sensitive.

Il Responsabile, una volta individuata un’Informazione Market Sensitive, deve:

- A) informare gli interessati del carattere riservato dell’Informazione Market Sensitive e/o Privilegiata una volta individuata;
- B) individuare i soggetti esterni che possono avere accesso a tali Informazioni Market Sensitive e concludere con essi appositi Confidentialy Agreement;
- C) richiedere l’iscrizione nel Registro di tutti coloro che abbiano accesso ad Informazioni Market Sensitive, nonché richiedere il rispettivo aggiornamento e/o cancellazione;
- D) informare l’investor Relator, circa il perfezionamento dell’Informazione Market Sensitive in Informazione Privilegiata, a fini della sua divulgazione al pubblico ai sensi dell’art. 114 del TUF;

Ogni soggetto che, nello svolgimento della propria attività lavorativa, dovesse venire a conoscenza di un’informazione Market Sensitive deve darne immediata comunicazione al responsabile dell’unità organizzativa a cui appartiene; il responsabile dell’unità organizzativa dovrà informare il Responsabile di tutte le Informazioni Market Sensitive che abbiano origine nella propria unità organizzativa o alle quali si abbia accesso in ragione della funzione svolta, individuando i soggetti che ne hanno conoscenza.

3.4 Comunicazioni al pubblico di Informazioni Privilegiate

La gestione della comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate è di competenza dell’Investor Relator.

La comunicazione avviene con apposito comunicato stampa che, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, viene diffuso con le modalità di cui all’art. 66 del

3.5 Il Registro

SAVE, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, ha istituito il Registro.

3.6 Le sezioni del Registro

Il Registro è gestito su supporto informatico, protetto da sistemi di sicurezza ed è diviso nelle seguenti due sezioni:

(A) Sezione I: Registro Permanente:

In questa sezione dovranno essere iscritti, a titolo permanente, i soggetti che, in relazione al ruolo che svolgono o alla Unità Organizzativa di appartenenza hanno accesso ad Informazioni Market Sensitive. Tra i soggetti che hanno accesso in via permanente ad Informazioni Market Sensitive, vi sono:

- i Soggetti Rilevanti (come definiti al successivo art. 4);
- i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- i membri effettivi del Collegio Sindacale;
- il Direttore Generale;
- i consulenti ed i professionisti esterni il cui rapporto di collaborazione ha carattere continuativo e di particolare stabilità.

I suddetti soggetti dovranno segnalare il proprio personale di supporto segretariale e altri eventuali nomi di collaboratori che di trovano in condizione di avere accesso alle Informazioni Market Sensitive, ai fini dell'inserimento in tale Sezione del Registro.

(B) Sezione II: Registro Occasionale

Questa sezione del Registro è dedicata al personale interno e ai consulenti esterni che, non iscritti nella precedente sezione, vengono messi a conoscenza di specifici fatti rilevanti, dati significativi o eventi particolari (i.e. operazioni societarie straordinarie).

I dati contenuti nel Registro sono acquisiti e trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

3.7 Ruolo del Referente Informativo

Il soggetto preposto alla tenuta, gestione ed aggiornamento del Registro è il Responsabile della Segreteria Societaria del Gruppo (il “**Referente Informativo**”) a cui compete, tra l'altro:

- (A) mantenere ed aggiornare il Registro, secondo le indicazioni ricevute dal Responsabile;
- (B) informare tempestivamente i soggetti iscritti, mediante invio dell'Informativa Standard (come di seguito definita) della loro iscrizione e degli aggiornamenti che li riguardano, nonché degli obblighi che derivano dall'aver accesso ad Informazioni Privilegiate e/o Market Sensitive e delle sanzioni stabilite per gli illeciti previsti dal Titolo Ibis della Parte V del TUF o nel caso di diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate e/o Market Sensitive;
- (C) conservare, per un periodo non inferiore a 5 anni, tutte le richieste ricevute e tutte le comunicazioni effettuate ai soggetti iscritti;
- (D) mantenere evidenza dei criteri adottati nella tenuta del Registro e delle modalità di gestione e di ricerca dei dati in essi contenuti;
- (E) collaborare con le autorità competenti.

3.8 Informativa di avvenuta iscrizione

Tutti i soggetti iscritti nel Registro devono essere informati, mediante invio di un'informativa standard di cui all'Allegato 1 (l'”**Informativa Standard**”), da trasmettere con modalità cartacea o elettronica:

- della loro iscrizione e degli aggiornamenti che li riguardano;
- degli obblighi che derivano dall'aver accesso ad Informazioni Privilegiate e/o Riservate e delle sanzioni stabilite dal TUF.

3.9 Dati da riportare nel Registro

Per ogni persona iscritta nel Registro, dovranno essere inserite le seguenti informazioni:

- (A) l'identità della persona; qualora si tratti di persona giuridica, ente o associazione di professionisti, dovrà essere indicata l'identità di almeno una persona di riferimento che sia in grado di identificare le persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate e/o Market Sensitive. Sono elementi identificativi delle persone fisiche il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita;
- (B) la ragione per cui la persona è iscritta al Registro;
- (C) la data in cui la persona è stata iscritta nel Registro;
- (D) la data di ogni aggiornamento delle informazioni riferite alla persona iscritta nel Registro.

A norma di legge i dati relativi alle persone iscritte nel Registro, verranno mantenuti per almeno 5 anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

3.10 Accesso al Registro

Fermi restando i poteri delle Autorità competenti, l'accesso al Registro è riservato a :

- A) Il Referente Informativo;
- B) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione al fine di vigilare sulla corretta applicazione del presente Codice di Comportamento.

4. OPERAZIONI COMPIUTE DA SOGGETTI RILEVANTI: OBBLIGHI INFORMATIVI E LIMITAZIONI

4.1 Finalità e definizione di Soggetti Rilevanti

Tutte le persone che, in virtù dell'incarico ricoperto in SAVE o in sue Controllate, abbiano accesso ad Informazioni Privilegiate ovvero Informazioni Market Sensitive (i “**Soggetti Rilevanti**”) devono comunicare a Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto le azioni di SAVE ovvero strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate anche per interposta persona. In conformità a quanto previsto all'art. 152 *sexies* del Regolamento Emittenti sono considerati **Soggetti Rilevanti di SAVE**:

- A) Amministratori e sindaci effettivi di SAVE;
- B) i soggetti che svolgono funzioni di direzione nella Società ed i dirigenti della Società che hanno regolare accesso ad Informazioni Privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società stessa, quali saranno individualmente identificati da parte della Società secondo procedure interne;
- C) gli amministratori ed i sindaci effettivi, coloro che svolgono funzioni di direzione ed i dirigenti che hanno regolare accesso ad Informazioni Privilegiate e che detengono potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società Controllata direttamente o indirettamente, dalla Società se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale della Società, come risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- D) chiunque altro detenga una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società.

Sono altresì soggette all'obbligo di comunicazione oltre alle operazioni compiute da ciascun Soggetto Rilevante anche le operazioni compiute dai seguenti soggetti (le “**Persone Strettamente Legate**”):

- a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti, e gli affini dei Soggetti Rilevanti;
- b) le persone giuridiche, le società di persone ed i Trust in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate alla lettera (a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra

loro, della funzione di gestione;

- c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate alla lettera (a);
- d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a);
- e) i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a).

4.2 Operazioni oggetto di comunicazione

Sono oggetto di comunicazione obbligatoria le operazioni a qualsiasi titolo relative a:

- (i) le azioni della Società (le “Azioni”);
- (ii) gli strumenti finanziari che permettano di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni;
- (iii) gli strumenti finanziari di debito convertibili in Azioni o scambiabili con esse;
- (iv) gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni;
- (v) gli altri strumenti finanziari equivalenti ad Azioni, rappresentanti tali azioni;
- (vi) le azioni quotate emesse da Controllate dalla Società e gli strumenti finanziari indicati ai punti da (ii) a (v) ad esse collegate;
- (vii) le azioni non quotate emesse da Controllate dalla Società quando il valore contabile della partecipazione nella Controllata rappresenta più del 50% dell’attivo patrimoniale della Società, come risultante dall’ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui ai punti da (ii) a (v) ad esse collegate.

Non saranno invece oggetto di comunicazione :

- (i) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 5.000,00 entro la fine dell’anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati, l’importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti. Tale importo di 5.000 Euro è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni ed agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascuna persona rilevante e quelle effettuate per conto delle persone strettamente Legate a tali soggetti;
- (ii) le operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante ed una delle Persone Strettamente Legate;
- (iii) Le operazioni effettuate dalla Società e da una sua Controllata.

4.3 Modalità e termini delle comunicazioni obbligatorie

I Soggetti Rilevanti indicate alle lettere (A), (B) e (C) dell’art 4.1 del presente Codice di Comportamento, devono comunicare per iscritto al Referente Informativo sia le operazioni

effettuate da loro stessi, sia quelle effettuate dai Soggetti Collegati alle stesse riferibili, entro 3 (tre) giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione

I Soggetti Rilevanti indicate alla lettera (D) dell'art. 4.1 del presente Codice di Comportamento, devono comunicare per iscritto al Referente Informativo sia le operazioni effettuate da loro stessi, sia quelle effettuate dai Soggetti Collegati alle stesse riferibili, entro 10 (dieci) giorni lavorativi a partire dalla data della loro effettuazione.

Le comunicazioni al Referente Informativo devono essere effettuate dai Soggetti Rilevanti interessati tassativamente mediante utilizzo del *Filing Model* (disponibile sul sito www.consob.it), da trasmettersi al Referente Informativo come segue:

- A) via posta elettronica al seguente indirizzo abonetti@veniceairport.it, ovvero qualora l'utilizzo della posta elettronica non sia possibile
- B) via telefax al numero 041.2606689, ovvero qualora anche l'utilizzo del fax non sia possibile
- C) a mano con consegna al personale della Segreteria Generale di SAVE o con altri strumenti alternativi predisposti in via transitoria dal Referente Informativo e comunicati ai Soggetti Rilevanti.

SAVE, per il tramite del Referente Informativo, comunica a Consob e al mercato le operazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti ai sensi del presente articolo 4.3, utilizzando il medesimo *Filing Model*, utilizzando il circuito NIS, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento. Copia di tale comunicazione verrà anche pubblicata sul sito web della Società entro l'apertura di mercato del giorno successivo alla diffusione della comunicazione.

4.4 Il Referente Informativo

Al Referente Informativo sono attribuite le seguenti funzioni:

- A) ricezione delle comunicazioni ai sensi degli articoli 4.4 e 4.5 che precedono;
- B) gestione delle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti (i.e. conservazione in apposito archivio della documentazione rilevante);
- C) effettuazione delle comunicazioni a Consob e al mercato ai sensi dell'art. 4.7 che precede;
- D) segnalare al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione eventuali violazioni alle previsioni di cui al presente articolo 4 che rilevi o di cui venga a conoscenza.

Il Referente Informativo non potrà essere considerato responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società ai sensi del presente articolo 4 del Codice di Comportamento derivanti da omissione, incompleta, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti.

4.5 Divieti e limitazioni al compimento di operazioni (“*Black Out Period*”)

Ai Soggetti Rilevanti, è fatto divieto di compiere Operazioni nei seguenti periodi:

- nei trenta (30) giorni precedenti la comunicazione al mercato dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di bilancio annuale e della relazione semestrale della Società;
- nei quindici (15) giorni precedenti la comunicazione al mercato dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dei risultati del primo e terzo trimestre di ogni esercizio della Società.

Viene in ogni caso attribuita al Consiglio d'Amministrazione di SAVE la facoltà di disciplinare eventuali ulteriori periodi di divieto o limitazione al compimento delle Operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti.

5. VIOLAZIONI E SANZIONI

Il mancato rispetto delle norme previste dal presente Codice di Comportamento da parte di coloro che rivestano la carica di Sindaco, amministratore della Società o di una Principale Controllata, sarà valutata dagli organi societari competenti anche ai fini della valutazione del corretto adempimento degli obblighi inerenti al mandato e potrà comportare la richiesta all'autore della violazione il risarcimento di tutti i danni subiti nonché l'adozione delle misure più idonee previste e consentite dalla legge.

Il mancato rispetto delle norme previste dal presente Codice di Comportamento da parte di Soggetti Rilevanti che abbiano un vincolo di lavoro subordinato con la Società o a questo assimilabile, sarà valutato dalle funzioni aziendali preposte e potrà comportare la possibilità di richiedere all'autore della violazione il risarcimento dei danni subiti dalla Società. La violazione delle norme del presente Codice di Comportamento costituisce una violazione agli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro e la stessa potrà avere rilevanza quale illecito disciplinare o produrre conseguenze in relazione alla conservazione del rapporto di lavoro.

6. ACCETTAZIONE

L'accettazione degli obblighi previsti dal presente Codice di Comportamento viene effettuata mediante consegna da parte del Referente di copia del Codice di Comportamento debitamente sottoscritta in ogni sua pagina.

Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione

ALLEGATO 1

Informativa standard per di iscrizione nel registro

In ottemperanza alle previsioni dell'art. 115-*bis* del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58/1998 e successive modificazioni, di seguito il "TUF") Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A.- SAVE - ha provveduto ad istituire il Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni che possono divenire informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 114 del TUF (di seguito le "Informazioni" e il "Registro").

Al riguardo, con la presente si informa, ai sensi dell'art. 152-*quinquies* del Regolamento Emittenti della Consob (Delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni), che si è provveduto [*Barrare la casella/le caselle a seconda del motivo per il quale viene inviata la comunicazione*]:

- ad iscrivere la Sua/Vostra persona/società nel Registro in qualità di persona che ha accesso su base regolare alle Informazioni nell'ambito dell'Attività ricorrente
(codice contesto informativo)
.....;
- ad iscrivere la Sua/Vostra persona/società nel Registro in qualità di persona che ha accesso su base occasionale alle Informazioni nell'ambito del Progetto/Evento
(codice contesto informativo)
.....;
- ad aggiornare la Sua/Vostra iscrizione nel Registro in considerazione della sospensione del Progetto/Evento
(codice contesto informativo)
.....;
- ad aggiornare la Sua/Vostra iscrizione nel Registro in considerazione del riavvio del Progetto/Evento
(codice contesto informativo)
.....;
- ad annotare nel Registro che la Sua persona non ha più accesso alle Informazioni relative al Progetto/Evento
(codice contesto informativo)
.....;
- ad annotare nel Registro che a partire dalla data odierna la Sua/Vostra persona/società non ha più accesso alle Informazioni nell'ambito dell'Attività ricorrente

(codice contesto informativo)

.....;

A tal fine si rappresenta che per informazione privilegiata si intende, ai sensi dell'art. 181 del TUF, un'informazione di carattere preciso - concernente direttamente o indirettamente Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A. – SAVE- (di seguito la “Società”) o i suoi strumenti finanziari o una società controllata - che non è stata resa pubblica e che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari relativi alla Società.

Ai sensi dell'art. 114 del TUF, la Società è tenuta a comunicare le informazioni privilegiate che riguardano la società stessa o le sue controllate senza indugio al pubblico ed il ritardo di tale adempimento è consentito, sotto la responsabilità della Società, solo in determinate ipotesi e alle condizioni stabilite dalla Consob, sempre che la Società sia in grado di garantire la riservatezza delle informazioni medesime.

Qualora le Informazioni vengano comunicate ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza, la Società deve integralmente comunicarle al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio nel caso di divulgazione non intenzionale.

E' pertanto essenziale il rispetto da parte delle persone iscritte nel Registro degli obblighi di riservatezza sulle Informazioni cui hanno accesso.

In proposito, si fa presente che spetta a ciascuno degli iscritti nel Registro l'onere di assicurare la tracciabilità della gestione delle Informazioni e la relativa riservatezza all'interno della Sua sfera di attività e responsabilità, a partire dal momento in cui, con qualunque mezzo (*i.e.* per corrispondenza, in occasione di riunioni, incontri e/o altro), sia entrato in possesso di Informazioni inerenti l'Attività ricorrente ovvero il Progetto/Evento per il quale è iscritto.

Qualora l'iscritto dovesse comunicare, anche involontariamente, le Informazioni a soggetti non in possesso delle stesse (anche se già iscritti nel Registro per altri motivi) avrà l'obbligo di informare di ciò immediatamente il Responsabile del Registro.

Si ricorda inoltre che il Titolo I-Bis del predetto TUF prevede specifiche sanzioni per i casi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato; in particolare, sono previste sanzioni penali (art. 184) e amministrative (art. 187-bis) a carico di chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio,

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni

indicate nella lettera a).

Le sanzioni penali, irrogabili dal giudice, consistono nella reclusione da due a dodici anni e nella multa da euro ventimila a euro tre milioni; le sanzioni amministrative, applicabili dalla Consob con provvedimento motivato, vanno da euro centomila a euro quindici milioni.

E' inoltre punita con la sanzione penale della reclusione da due a dodici anni e della multa da euro ventimila a euro cinque milioni (art. 185) la diffusione di notizie false o fuorvianti idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, mentre una sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro venticinque milioni (art. 187-ter) è prevista per chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, nonché per chiunque pone in essere :

- a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Gli importi delle multe e delle sanzioni amministrative pecuniarie sopra citate possono essere aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Fatta salva la possibilità per la Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione degli obblighi richiamati nella presente Informativa, la loro inosservanza comporta:

- I. per i lavoratori dipendenti, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme di legge e dalla contrattazione collettiva applicabile,
- II. per eventuali altri collaboratori, la risoluzione – anche senza preavviso - del rapporto;
- III. per gli amministratori ed i sindaci della Società , il Consiglio di Amministrazione potrà proporre alla successiva Assemblea la revoca per giusta causa del consigliere o sindaco inadempiente.

I dati personali necessari per l'iscrizione nel Registro e per i relativi aggiornamenti saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 196/2003 (il

“Codice *privacy*”).

Per qualsiasi informazione o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione si prega di rivolgersi alla Segreteria Societaria di SAVE S.p.A.

(Il Referente Informativo)